



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Costituzione e Scopi	pagina	2
Art.2	Competenza		2
Art.3	Patrimonio		2

SOCI

Art.4	Ammissione quote		2
Art.5	Diritti dei Soci		2
Art.6	Recesso		3

ORDINAMENTO TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art.7	Organi		3
-------	--------	--	---

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8	Composizione		3
Art. 9	Assemblea Ordinaria		3
Art. 10	Assemblea Straordinaria		3
Art.11	Formalità per la convocazione		3
Art.12	Competenza dell'Assemblea Ordinaria		3

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13	Composizione		4
Art.14	Elezione		4
Art.15	Convocazione		4
Art.16	Poteri		4
Art.17	Validità delle adunanze		4
Art.18	Assenze Vacanza dei Consiglieri		4

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art.19	Libri dell'adunanze e delle delibere		5
Art.20	Libro giornale e libro inventario		5
Art.21	Libri facoltativi		5

CAPO IV - COLLEGIO DEI REVISORI

Art.22	Elezioni		5
Art.23	Poteri		5
Art.24	Vacanze dei Revisori		5

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

Art.25	Votazioni e delibere		6
Art.26	Votazioni per Referendum ed in Assemblea		6
Art.27	Chiusura delle Votazioni		6
Art.28	Sorveglianza Scrutinio		6
Art.29	Percentuale Votanti e Votazioni		6
Art.30	Organi dell'Assemblea		6
Art. 31	Verbale di Assemblea		6
Art.32	Obblighi del Presidente		7

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art.33	Presidente - Vice Presidente		7
Art.34	Segretario - Cassiere		7

DISPOSIZIONI FINALI

Art.35	Efficacia Obbligatoria		7
Art.36	Sanzione disciplinare		7
Art.37	Scioglimento della Sezione		7



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione e scopi

Art.2 - Competenza

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi, compresa l'approvazione del CRT.

Art.3 - Patrimonio

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature e strumentazioni radioelettriche varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da tutto ciò non previsto espressamente alle lettere <c, d, e> che risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

SOCI

Art.4 - Ammissione e quote

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto ARI.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire da tale data fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

I Soci Juniores son tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art.5 - Diritti dei Soci

I Soci della Sezione ARI, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci effettivi);
- a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione
- a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- a usufruire del servizio Q.S.L. nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI;
- ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;



- di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art.12 lettera "a" e "b" dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - Organi

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea della Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori, detto anche Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, secondo le tabelle espressamente compilate dalla Segreteria Generale ARI. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

Capo I - Assemblea dei Soci

Art. 8 - Composizione

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 31 Dicembre dell'anno in corso.

Art.10 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un quarto dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5.

In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni.

Art.11 - Formalità per la convocazione

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno.

Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea stessa. L'avviso verrà pubblicato anche sul sito internet della sezione di Pisa

Art.12 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti per la successiva ratifica:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
- il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e il preventivo di spesa dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il primo dicembre e



terminerà il 31 novembre dell'anno successivo. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;

- la relazione del Collegio dei Revisori sull'andamento della gestione contabile;
- gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 13 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri fino a 50 Soci effettivi, oltre deve essere composto da 7 membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art.14 - Elezioni

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, come pure per l'elezione del Collegio dei Revisori, il Collegio Sindacale provvede a inviare a ciascun socio:

- la scheda di votazione
- la lista dei soci eleggibili a mezzo servizio postale o tramite altra via ritenuta più opportuna (telematica, sito web).

Art.15 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno sei volte l'anno. La convocazione dei membri del C.D. avviene tramite la via che il C.D. ritiene sicura (lettera, a/r, e-mail, sito web).

Art.16 - Poteri

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo esprime parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 30 giorni per permettere ai Soci di formulare eventuali osservazioni.

Art.17 – Validità delle Adunanze

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri; nessuna riunione sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, la riunione potrà essere presieduta dal consigliere più anziano per età.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art.18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti.

Ciò fino a un massimo di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.



Capo III - Libri Sociali Obbligatori e Facoltativi

Art.19 - Libri delle Adunanze e delle Delibere

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle riunioni e delle delibere.

Il suddetto libro deve avere i fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Segretario. Formalità identiche si devono esprimere nel libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea.

Art.20 - Libro Giornale e libro inventario

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente art.19:

- libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di danaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile debitamente autorizzata dal presidente o dal C.D. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ect...), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
- libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Come i libri sociali, di cui all'art. 19 il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio dei Revisori prima dell'uso.

Art.21 - Libri Sociali facoltativi

La Sezione ARI può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visti agli Art. 19 e 20.

Capo IV. Collegio dei Revisori

Art.22 - Elezioni

Il Collegio dei Revisori è composto da almeno due Revisori, eletti per Referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le Elezioni del Collegio dei Revisori avvengono contemporaneamente a quello del Consiglio Direttivo.

E' compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art.23 - Poteri

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per Referendum. In particolare controlla l'Organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci.

Art.24 - Vacanza dei Revisori

In caso di vacanza di un Revisore, i rimanenti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Consiglio dei Revisori.

Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età.

In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Revisori indicano un'Assemblea straordinaria nella quale si procede all'Elezione del Revisore mancante.

Il Revisore così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.

In caso di vacanza di due Revisori il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti resteranno anch'essi in carica fino allo scadere del triennio.



Capo V - Votazioni e delibere

Art.25 - votazione e Delibere

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum e possono essere deliberative o consultive.

Art.26 - Votazioni per Referendum e in Assemblea

Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto assembleare.

Il Consiglio Direttivo trasmette a mezzo posta a tutti i soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Revisori.

Le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art. 15 per:

- la nomina dei 5 o 7 membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori;
- lo scioglimento della Sezione;
- eventuale approvazione del bilancio se non approvato in Assemblea;
- per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la sezione.

Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo, possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art.27 - Chiusura delle votazioni

Le votazioni per Referendum avvengono entro il termine fissato. I Soci possono inviare a mezzo posta all'indirizzo indicato (farà fede il timbro postale) la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dal Collegio dei Revisori.

Art.28 - Sorveglianza e Scrutinio

Per garantire la regolarità del Referendum, i Revisori (Commissione Elettorale) stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci unitamente alla lista degli aventi diritto al voto, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci effettivi.

Ogni scheda deve essere firmata e timbrata dalla Commissione Elettorale.

Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Revisori.

Art.29 - Percentuale votanti e votazioni

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il 50% + uno dei Soci effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+ 1) è richiesta per la validità delle delibere.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata due ore dopo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dell'espressione (di voto) dei presenti.

Art. 30 - Organi dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da segretario il Segretario della Sezione.

Art.31 - Verbale d'Assemblea

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento. Ogni Verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.



Art.32 - Obblighi del Presidente

Il Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Segreteria Generale ARI e al Comitato Regionale Toscana e provvederà a comunicare alle Autorità la composizione e gli indirizzi dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 33 – Presidente; Vice Presidente

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dall'ex Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea, come da Art.12 ultimo comma del presente Regolamento.

Art.34 – Segretario; Cassiere

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione; provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.

Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio dei Revisori e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Efficacia Obbligatoria

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti alla Sezione, dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale Toscana. Copia del presente regolamento sarà disponibile in sezione per la consultazione da parte dei Soci.

Art.36 - Sanzioni Disciplinari

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l' ARI sono deferiti, con delibera dal Consiglio Direttivo al Comitato Regionale Toscano che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.

Art. 37 - Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario e ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ect..) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla sede Centrale dell'ARI.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i soci, in riferimento art.15 dello statuto sociale.

~~~~~

*Nota: il presente regolamento è la copia di quello agli atti della sezione, edizione 2011, firmato dal presidente pro tempore Luigi Marchetti e dai sindaci revisori del CRT.*

2 Settembre 2015  
Il segretario pro tempore  
IZ5KDD